

Gentili Clienti

Loro indirizzi

Informativa n. 4-2019

Roma 23 gennaio 2019

Oggetto: nuovo regime forfettario

La legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) con effetto dall'anno 2019 ha modificato i requisiti di accesso e permanenza al regime forfettario di cui alla legge 190/2014, art. 1, commi 54-89.

Limiti di ricavi o compensi.

In primo luogo viene modificata la soglia di accesso al regime prevedendosi un'unica condizione indipendentemente dal tipo di attività esercitata. Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000. Quindi, a differenza del passato, il limite di ricavi e compensi richiesto per applicare il regime agevolato è unificato all'importo di euro 65.000 per tutte le attività esercitate.

Il limite, in caso di periodo d'imposta inferiore all'anno solare, deve essere ragguagliato ad anno. Ciò vuol dire che nel caso di inizio di attività nel corso dell'anno solare, il limite dovrà essere riproporzionato ai giorni di attività nel periodo d'imposta.

Per l'anno 2019, il nuovo limite dovrà essere verificato con riferimento all'anno 2018. I vecchi limiti, previsti distintamente per attività, cessano pertanto di aver applicazione. Vengono invece eliminate le condizioni limitative di accesso al regime agevolato relative al possesso di beni strumentali di importo superiore a euro 20.000 euro ed alla corresponsione di retribuzioni di lavoro dipendente per importi superiori a euro 5.000. Pertanto per il nuovo "forfettario" nessun limite è più previsto a tale riguardo.

Percentuali di redditività.

Rimangono invece in vigore i previgenti coefficienti di redditività stabiliti dalla legge 194/2014 nella misura ivi indicata, diversificata in relazione al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (dal 40% al 78% a seconda dei casi).

Cause ostative.

Oltre alle cause ostative già in vigore, che di fatto ancora oggi impediscono l'applicazione del regime forfettario (soggetti che adottano regimi speciali, soggetti non residenti, soggetti che effettuano cessioni di fabbricati e di terreni edificabili, soggetti che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari),

sono state introdotte due ulteriori cause che non consentono l'applicazione del regime agevolato.

La prima riguarda il contemporaneo controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto che fruisce del regime agevolato.

La seconda è riferita all'attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano in corso rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Trattasi chiaramente di due disposizioni antielusive che, di fatto, mirano ad impedire l'applicazione del regime agevolato nei casi in cui l'adozione del "forfettario" sia effettuata al solo fine di ottenere un risparmio d'imposta.

Detto altrimenti: si vogliono evitare artificiosi frazionamenti dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte, ovvero artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

Contemporaneo svolgimento di più attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite dei ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Nel caso in cui per le attività esercitate siano previsti differenti coefficienti di redditività, sui ricavi o compensi derivanti da ogni attività risulterà applicabile il relativo diverso coefficiente di redditività.

Imposta sostitutiva.

Nulla cambia in tema di aliquota di imposta sostitutiva applicabile.

Sul reddito imponibile, determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta il relativo coefficiente di redditività e deducendo altresì i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nel medesimo anno, si applica l'imposta sostitutiva (dell'Irpef, Irap, addizionali e Iva) nella misura del 15 per cento.

Rimane applicabile l'aliquota ridotta al 5 per cento nei primi cinque anni di attività quando l'attività intrapresa sia effettivamente nuova. Quindi, per usufruire della riduzione, l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

L'aliquota ridotta al 5 per cento è altresì preclusa quando il contribuente abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività agevolata, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.

Contribuzione previdenziale.

Anche il regime previdenziale applicabile è rimasto invariato.

Quindi i contributi previdenziali obbligatori risultano dovuti alle rispettive gestioni di appartenenza.

Per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali IVS artigiani o commercianti, è prevista, come in passato, la facoltà di richiedere la riduzione del 35 per cento dei contributi dovuti. La domanda di riduzione deve essere presentata in via telematica all'INPS entro il mese di febbraio dell'anno a partire dal quale la riduzione deve avere effetto. Per le nuove

attività la domanda deve essere presentata tempestivamente, subito dopo l'avvenuta iscrizione alla gestione di appartenenza.

Esonero dagli adempimenti.

Nulla è cambiato in ordine agli esoneri dagli adempimenti.

Il contribuente forfettario è pertanto esonerato dal versamento dell'Iva e dalla tenuta delle scritture contabili ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione fatture acquisti, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Nessuna ritenuta dovrà inoltre essere applicata ai ricavi o compensi percepiti.

Le fatture emesse, nel formato analogico (non sussiste obbligo di fattura elettronica), non dovranno pertanto evidenziare né l'Iva e né ritenute. Se l'importo dell'operazione è superiore a euro 77,47 è invece dovuta l'imposta di bollo di euro 2, pagabile mediante applicazione dello specifico contrassegno.

Sulle fatture emesse dovrà essere espressamente indicato "operazione effettuata da soggetto forfettario, ai sensi dell'art. 1, commi da 54 ad 89 della L. 190/2014, non soggetta ad Iva e ritenuta".

Da ultimo si osserva che il soggetto forfettario non assume la qualifica di sostituto d'imposta. Pertanto, nel caso di compensi corrisposti a professionisti, nessuna ritenuta dovrà essere operata. Parimenti, secondo il tenore letterale della norma, la ritenuta non risulterebbe applicabile nemmeno sulle retribuzioni corrisposte a lavoratori dipendenti.

Cordiali saluti
Bruno Vaudo